

N. /2026 di repertorio.

**CONTRATTO DI LAVORO PER NOMINA DI DIRETTORE
DELL'ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE CON
INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO**

L'anno duemilaventicinque addì 31 (trentuno) del
mese di dicembre,

TRA

L'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane (C.F. 940
0182 046 6), con sede amministrativa in Castelnuovo
di Garfagnana (Lu), nella persona del suo
Presidente, Andrea Tagliasacchi, nato a -----
il-----, nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale Toscana n. 185
del 7 novembre 2023,

e

Il Sig. -----, nato a ----- il ----- e residente
in ----- C.F.: -----,

PREMESSO CHE

- l'art. 40 della Legge regionale Toscana del 19
marzo 2015, n. 30 e s.m.i. stabilisce che il
Direttore dell'Ente Parco è nominato dal Presidente
del Parco previa selezione pubblica e che i
rapporti sono regolati con contratto di diritto

privato della durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta;

- con Decreto del Presidente n. 26 del 19 dicembre 2025, al termine della procedura selettiva pubblica indetta con deliberazione n. 30 del 4 luglio 2025, si è provveduto alla nomina del vincitore della selezione individuando il soggetto contraente legittimato alla sottoscrizione del presente contratto nella persona della sig.ra -----(più avanti identificata anche come Direttore);

- che è fatta salva la facoltà dell'Ente Parco di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di partecipazione alla selezione. Nel caso nel quale il dipendente non risulti in possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di selezione il rapporto di lavoro è risolto con effetto immediato, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile;

- il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'area della dirigenza delle funzioni locali vigenti e dal Codice Civile, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria, nonché per quanto ad esse demandato

dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali o normativi emesse, secondo le rispettive competenze dagli Organi dell'Ente Parco;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto, tipologia del rapporto di lavoro, durata)

1. L'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, in relazione al provvedimento di nomina in premessa, assume, in forza del presente contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, il lavoratore, che accetta.

2. Al lavoratore è attribuita la funzione di Direttore del Parco e sono assegnate le corrispondenti mansioni e competenze come previste dall'articolo 40 della legge regionale Toscana n.30/2015 e s.m.i., dallo Statuto dell'ente, dal Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco, nonché quelle ulteriormente derivanti da leggi o atti aventi forza di legge e/o norme regolamentari in materia di dirigenza del pubblico impiego. Il rapporto di lavoro costituito con il presente contratto ha durata di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2030 ed è rinnovabile una sola volta; si risolve automaticamente alla scadenza stabilita o rinnovata, senza diritto di preavviso.

Articolo 2

(Inquadramento)

1. Il dipendente è inquadrato nella qualifica dirigenziale, con profilo professionale di "Direttore del Parco" cui sono assegnate le corrispondenti mansioni e competenze.

Articolo 3

(Periodo di prova)

1. Il rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto è soggetto ad un periodo di prova di 3 (tre) mesi.

Articolo 4

(Responsabilità e modalità di svolgimento della prestazione)

1. La funzione conferita comporta, con riferimento alla responsabilità attribuita, lo svolgimento di tutti i compiti assegnati al Direttore del Parco ai sensi del precedente articolo 1, comma 2; in tale ambito attua gli indirizzi e i programmi definiti dal Presidente e dal Consiglio direttivo, la gestione economica, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di controllo, di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

2. Le prestazioni richieste dal presente contratto saranno espletate dal lavoratore in piena autonomia rispondendo al Presidente esclusivamente in merito agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti.

Articolo 5

(Incompatibilità)

L'incarico oggetto del presente contratto, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, è incompatibile con ogni altro ufficio e con ogni altra attività di lavoro autonomo e subordinato.

2. Al rapporto di lavoro costituito con il presente contratto si applica inoltre la disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi prevista dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. e dalle norme regolamentari dell'ente.

3. Ogni attività esercitata dal lavoratore al di fuori del presente impiego dovrà essere comunicata preventivamente al Presidente del Parco che assumerà il relativo atto di autorizzazione, dove previsto, dopo aver valutato la compatibilità e conciliabilità con l'incarico assegnato.

Articolo 6

Cause di cessazione

1. Oltre che per i casi di cessazione previsti all'articolo 1, il presente contratto potrà cessare per una delle seguenti cause: a) recesso del lavoratore; b) recesso del datore di lavoro; c) risoluzione consensuale; d) compimento del limite massimo di età per il collocamento in pensione previsto dalle vigenti norme per i dipendenti della pubblica amministrazione; e) assenza dal servizio per malattia o infortunio, assumendo a riferimento i termini e le modalità applicative previste dai contratti collettivi di lavoro del personale dirigente dell'area delle funzioni locali nel tempo vigenti.

2. Nei casi previsti dal comma 1, si applica la disciplina prevista dalle disposizioni contrattuali del personale dirigente dell'area funzioni locali.

3. L'incarico può altresì essere revocato, con atto scritto e motivato del Presidente del Parco, a seguito delle valutazioni effettuate ai sensi del sistema di valutazione dell'Ente.

4. Sono in ogni caso condizioni risolutive del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso, tutte le cause di decadenza dall'impiego e di licenziamento previste da norme di legge o

contrattuali applicabili al personale dirigente dell'area funzioni locali.

5. Ai sensi dell'articolo 1360 del codice civile, le condizioni risolutive operano con efficacia retroattiva e sciolgono il contratto di lavoro sin dall'inizio ovvero dal verificarsi dell'evento. Le eventuali prestazioni già rese vengono tuttavia retribuite, in quanto svolgimento di funzioni di fatto.

Articolo 7

(Orario di lavoro e assenze)

1. Il lavoratore assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli, in modo flessibile, alle esigenze della struttura organizzativa a cui è preposto, all'espletamento delle funzioni assegnate ed alle responsabilità attribuite. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali e la durata del servizio, che può essere reso anche da remoto è rilevata mediante il sistema automatizzato di gestione delle presenze/assenze.

2. Al lavoratore è corrisposto un buono pasto sostitutivo del servizio di mensa, nella misura prevista per il personale dipendente dell'ente, per ogni giornata in cui presti servizio al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane.

3. Al lavoratore sono riconosciute le ferie, le festività e le altre possibilità di assentarsi dal lavoro in modo retribuito e non retribuito previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell'area delle funzioni locali.

4. Il lavoratore, in compiuta applicazione del precedente comma 1, organizza e gestisce i propri periodi di assenza dal lavoro dandone semplice comunicazione scritta, o con modalità informatica, al Presidente ed alla struttura organizzativa competente in materia di personale.

Articolo 8

(Trattamento economico)

Al lavoratore è attribuito il trattamento economico stabilito dalla Giunta regionale Toscana ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 30/2015.

2. La retribuzione determinata ai sensi dei commi precedenti è omnicomprensiva e pertanto assorbe ogni altra eventuale forma di salario accessorio, o aggiuntivo, ad esclusione delle indennità di trasferta e dei rimborsi spese di cui al successivo comma 3.

3. Oltre alla retribuzione come sopra determinata, al lavoratore, qualora si rechi in trasferta e missione per conto dell'ente nell'esercizio delle

proprie funzioni, spettano i trattamenti previsti dalle norme e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell'area funzioni locali per analoghe situazioni.

Articolo 9

(Sede principale dell'attività lavorativa)

1. Il Direttore presterà la propria attività lavorativa principale convenzionalmente presso la sede amministrativa dell'Ente di Castelnuovo di Garfagnana (LU), recandosi comunque anche presso la sede di Massa e presso la sede di Seravezza. Il lavoratore qualora in ragione della propria attività lavorativa debba recarsi fuori dalla sede richiamata utilizzerà prioritariamente i mezzi in dotazione all'Ente o, in assenza e ove possibile, i mezzi pubblici.

La struttura della retribuzione del dipendente - inquadrato nella qualifica dirigenziale - si compone delle seguenti voci:

- a) stipendio tabellare, con la relativa indennità di vacanza contrattuale, se maturata;
- b) retribuzione di posizione;
- c) retribuzione di risultato.

Articolo 10

(Trattamento previdenziale)

1. Al Direttore si applica il trattamento previdenziale previsto per il personale dirigente dell'area funzioni locali, con riconoscimento dell'anzianità contributiva.

Articolo 11

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto di lavoro viene fatto espresso rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti della dirigenza dell'area funzioni locali, nonché, ove non fosse contrattualmente regolato, dalle norme del codice civile (libro V, titolo II, Capo I) e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i..

Articolo 12

(Bollo e registrazione. Esenzione)

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72 n.25 della tabella allegata, e dall'imposta di registrazione ai sensi dell'articolo 10 della tabella allegata al D.P.R. 131/86.

Articolo 13

(Norme finali)

1. Il Direttore dichiara di essere stato informato che il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, in particolari quelli sensibili,

avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per la protezione dei dati personali.

2. Al lavoratore, che ne prende atto, viene consegnata, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, copia del "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni".

3. Il Direttore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001. In caso contrario deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il presente rapporto.

4. Il Direttore dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il conferimento dell'incarico e il suo rapporto di lavoro individuale subordinato e a tempo determinato, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio.

Il presente contratto individuale di lavoro viene redatto in unico originale digitale, di cui un file

consegnato al Direttore, e uno conservato nel
fascicolo personale del medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ENTE _____

IL DIRETTORE _____